

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3

Costituzione di un fondo a favore del Credito fondiario Trentino-Alto Adige - Sezione opere pubbliche - o di altro istituto di credito speciale destinato all'erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche¹

Art. 1 (Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative degli enti locali, loro consorzi e aziende per il finanziamento di opere pubbliche)

1. È istituito a favore del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o di altro istituto di credito speciale un fondo destinato alla concessione, da parte della Sezione opere pubbliche di detto istituto, di finanziamenti a enti locali, loro consorzi e loro aziende autonome e ad altri enti pubblici per il finanziamento di opere pubbliche previste dai programmi di attività degli enti predetti e dai piani pluriennali di intervento disposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in attuazione delle leggi provinciali vigenti in materia di opere pubbliche.

2. I criteri per l'erogazione dei mutui e il tasso di interesse, che non può superare quello stabilito per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, vengono fissati con deliberazione della Giunta regionale di intesa con la rispettiva Giunta provinciale.

3. Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate al Credito Fondiario Trentino-Alto Adige - Sezione opere pubbliche - sedi di Bolzano o di Trento - o ad altro istituto di credito speciale corredate dalla documentazione prevista per i finanziamenti della Sezione opere pubbliche dell'Istituto.

¹ In B.U. 12 febbraio 1991, n. 7.

4. La stipulazione dei mutui, la cui durata non potrà essere superiore a venti anni, è subordinata al parere favorevole della rispettiva Giunta provinciale. L'Istituto provvede all'erogazione dei mutui in base ai documenti giustificativi della spesa.

5. I rapporti tra la Regione e il Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o altro istituto di credito speciale sono regolati da apposita convenzione, la quale stabilisce in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo dello stesso;
- b) le modalità di erogazione, in una o più soluzioni, disposte a favore del fondo;
- c) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria delle domande presentate nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;
- d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o altro istituto di credito speciale nei confronti della Regione, relativamente alla presente legge;
- e) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'Istituto;
- f) le modalità di versamento a favore del fondo delle rate semestrali di ammortamento;²

² Lettera così modificata dall'art. 19, comma 40, lett. a) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10. L'art. 19, comma 42, della medesima legge stabilisce: " Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano anche agli utilizzi del fondo in essere per operazioni di finanziamento il cui contratto sia stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso la Regione accredita o addebita al fondo, a disposizione degli istituti di credito, le somme eventualmente necessarie per garantire agli istituti di credito stessi un rendimento dell'operazione di finanziamento equivalente

- g) l'entità - derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e la commissione di intermediazione spettante all'Istituto - e le modalità di apporto finanziario del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o di altro istituto di credito speciale.³

Art. 2 (Fondi di alimentazione del fondo)

1. Il fondo è alimentato:
- a) dalla somma di Lire 248 miliardi di cui al successivo articolo 5;
 - b) dalle ulteriori eventuali somme stanziata dalla Regione;
 - c) dalle rate di ammortamento, limitatamente alla quota parte sottoscritta dalla Regione⁴;
 - d) dalle somme derivanti da rimborsi a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

a quello antecedente l'applicazione delle nuove disposizioni. Ai fini del presente comma la Giunta regionale è autorizzata a determinare, d'intesa con gli istituti di credito interessati, i criteri per la definizione delle somme da accreditare o addebitare al fondo, l'entità delle medesime e le modalità di regolazione, tenuto conto delle condizioni di onerosità dei mezzi finanziari impiegati nelle singole operazioni di finanziamento e delle condizioni a tali operazioni applicate. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3 e 28 novembre 1993, n. 21 si applicano anche agli Istituti eventualmente subentranti al Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o Mediocredito - Trentino-Alto Adige S.p.A.”.

³ Lettera così sostituita dall'art. 19, comma 40, lett. b) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10. Vedi anche nota 2.

⁴ Lettera così modificata dall'art. 19, comma 40, lett. c) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10. Vedi anche nota 2.

- e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo.

Art. 3 (Gestione delle somme affluite al fondo)

1. Le somme affluite al fondo, ai sensi del precedente articolo, sono depositate in un conto corrente fruttifero presso il Tesoriere della Regione e sono destinate all'erogazione da parte dell'Istituto di Credito Fondiario o di altro istituto di credito speciale dei mutui previsti dall'articolo 1 della presente legge.⁵

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2011 le somme rientrate a seguito dell'estinzione dei mutui vengono versate al Tesoriere della Regione con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.

2 *bis*. Le somme del fondo utilizzate per l'erogazione dei mutui sono infruttifere.⁶

Art. 4 (Garanzie a favore del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o di altro analogo istituto di credito di diritto pubblico)

1. La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione di garanzia sotto forma di rilascio di delegazioni di pagamenti su cespiti delegabili per legge o sotto qualsiasi altra forma ammessa dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5 (Norma finanziaria)

⁵ Comma così sostituito dall'art. 19, comma 40, lett. d) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10. Vedi anche nota 2.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 19, comma 40, lett. e) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10. Vedi anche nota 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 248 miliardi.

2. L'utilizzazione dell'importo avviene in parti uguali per finanziamenti da erogare a enti locali, loro consorzi e loro aziende autonome e ad altri enti pubblici aventi sede nelle province di Bolzano e di Trento.

3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 248 miliardi a carico dell'esercizio 1990, viene iscritto nel bilancio 1991 e trova copertura, a norma dell'articolo 23, commi 4 e 5, del Testo Unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L, mediante utilizzo di pari importo del fondo globale di cui al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990.
